



COMUNE DI PAESANA

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. ___ del ___/___/_____.

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 446 del 15.12.1997 che disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Il presente regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 14 marzo 2011 n. 23.
3. Il presente regolamento stabilisce il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nelle strutture ricettive di qualsiasi tipologia situate nel Comune di Paesana, disciplinate dalle leggi regionali 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo) e dal D.Lgs. 23.5.2011, n. 79 (nuovo codice del turismo).
2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.
3. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Paesana, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente comma.

Art. 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i bambini fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti con accompagnatore;
 - c) gli appartenenti a Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo nazionale Vigili del fuoco, Protezione civile, Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Croce rossa italiana e ANPAS che pernottano nelle strutture ricettive per esigenze di servizio;
 - d) gli studenti in gita scolastica con i relativi docenti accompagnatori;
 - e) gruppi sportivi, purché le prenotazioni siano in capo all'Associazione e non intestate ai singoli atleti;
 - f) gli autisti degli autobus e le guide turistiche che accompagnano comitive.

Art. 4

Determinazione dell'imposta

1. L'imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nella misura di
 - € 1,00/persona/die per i pernottamenti in strutture ricettive;
 - € 0,50/persona/die per i pernottamenti all'interno di aree camper, campeggi e parcheggi.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale, con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.

Art. 5

Soggetti passivi dell'imposta

1. È soggetto passivo dell'Imposta è la persona fisica che, non residente nel Comune di Paesana, alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive opera in veste di Sostituto d'Imposta.
3. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
4. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

Art. 6

Dichiarazioni

1. Il sostituto d'Imposta di cui all'art. 5 ha l'obbligo di presentare, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) al Comune di Paesana, con cadenza trimestrale ed entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - a) le informazioni utili per il calcolo dell'imposta (numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo e importo da versare);
 - b) l'imposta dovuta.

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti vanno rese su apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali e disponibile presso gli uffici stessi, ovvero online sul sito istituzionale del Comune di Paesana.

2. Il sostituto d'Imposta è tenuto altresì a presentare, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC), annualmente al Comune di Paesana entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione annuale contenente l'indicazione del numero dei soggiornanti nell'anno precedente, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni ed il relativo periodo di permanenza.
3. Le attestazioni relative alle dichiarazioni dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovranno essere prodotte secondo quanto previsto dal Decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno, che deve essere presentato dai responsabili di imposta ai Comuni che l'hanno istituita mediante apposita modulistica predisposta, esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Art. 7

Versamenti

1. Il gestore della struttura ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta, ne rilascia quietanza e successivamente provvede a versare il riscosso al Comune di Paesana;
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Paesana dell'imposta riscossa con periodicità semestrale, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla fine del semestre, pertanto entro le seguenti scadenze: 15 luglio per il primo semestre; 15 gennaio per il secondo semestre.

3. Il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - b) mediante bonifico bancario;
 - c) mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune;
 - d) mediante altre forme di versamento attivate dal Comune.
4. Il sostituto d'Imposta di cui all'art. 5 deve allegare copia della ricevuta di versamento alla dichiarazione del secondo e quarto trimestre, di cui all'articolo 6.

Art. 8

Interventi finanziabili e destinazione dei proventi

1. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i proventi dell'imposta di soggiorno possono essere destinati a finanziare:
 - a) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo alla cura ed alla manutenzione del verde pubblico, dell'arredo urbano e della pulizia di spazi ed aree pubbliche;
 - b) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;

Art. 9

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al soggetto sostituto d'imposta, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta, ove possibile, ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, ai sensi della disciplina vigente.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni dell'art. 11 del Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie e del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del

D.Lgs. n. 471 del 1997, secondo il procedimento di irrogazione previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, alle prescritte scadenze, si applica al responsabile del pagamento la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. I soggetti passivi, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, i quali hanno diritto di rivalsa nei loro confronti.

2. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, con apposita istanza debitamente motivata, entro il termine di 5 anni dal versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, dietro apposita richiesta dall'ufficio comunale competente, mediante compensazione con le somme dovute per il semestre successivo rispetto a quello in cui è stato accertato il maggiore versamento.

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Art. 14

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Art. 15

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023.